

S. 774/22
Gr.

RGL

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. _____, assegnatario del ruolo contenente la presente vertenza come da provvedimento del Presidente del Tribunale del 20.06.2022, all'udienza odierna sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa con ricorso del 18.5.2015

da

(avv. Coppola)

contro

INPS (avv. _____), SCCI spa nonché

EQUITALIA SUD spa poi AER (avv. _____)

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e va accolta essendo decorso il termine prescrizione quinquennale, come eccepito, tra la data di notifica delle cartelle de quibus e quella di notifica del preavviso d'ipoteca, assenti a quanto risulti atti interruttivi medio tempore.

Ne consegue l'annullamento delle cartelle e del conseguente preavviso, come in dispositivo.

Spese secondo soccombenza a carico dell'AER, estranei gli altri enti convenuti dal processo notificatorio qui rilevante; con compensazione in parte qua.

PQM

accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le cartelle impugnate nn.10020020117967805, 10020040080391824, 10020050053290791 e 1002006004651997 nonché del conseguente preavviso d'ipoteca;

IL GIUDICE DELLA SEZIONE LAVORO

Dr. _____

condanna AER al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €1000,00 oltre accessori, con attribuzione; compensa nel resto.

Nocera Inferiore, li 5.07.2022

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. 

